

ISSN 2532-9170



*Quaderni di*  
**Judicium**

18

# La riforma Cartabia del processo civile

Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

a cura di

Roberta Tiscini

con il coordinamento di  
Marco Farina



**Pacini  
Giuridica**



## Collana *Quaderni di Judicium*

1. Francesca Locatelli, *La selezione degli appelli civili*
2. *Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3*, a cura di Bruno Sassani
3. Michele A. Comastri, *L'azione di simulazione proposta dal terzo. Presupposti, funzione e oggetto*
4. Chiara Petrillo, *Revocazione del lodo e vizi di nullità*
5. Ulisse Corea, *Processo civile e obbligazioni solidali*
6. *Class action, Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, a cura di Bruno Sassani
7. Massimo Cirulli, *Profili processuali dell'azione revocatoria*
8. Francesco Campione, *Il lodo arbitrale irrituale e la sua impugnazione*
9. Paola Licci, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*
10. Giuseppina Fanelli, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile di primo grado*
11. Ignazio Zingales, *Il dolo del giudice quale motivo di revocazione della sentenza civile*
12. Giulio Nicola Nardo, *Rito camerale ed "ingiusto" processo*
13. Elena Zucconi Galli Fonseca, *L'arbitrato nella crisi familiare. Una proposta applicativa*
14. Maria Laura Guarnieri, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*
15. Alberto Tedoldi, *Il giusto processo (in)civile in tempo di pandemia*
16. Francesco Campione, *Divorzio su domanda congiunta, attribuzioni patrimoniali e tutela dei creditori del coniuge*
17. Chiara Spaccapelo, *Profili processuali e tutele della separazione e del divorzio delle coppie internazionali*
18. *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di Roberta Tiscini

# La riforma Cartabia del processo civile

Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

a cura di  
Roberta Tiscini

con il coordinamento di  
Marco Farina

© Copyright 2023 by Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-3379-567-6  
ISSN 2532-9170

*Realizzazione editoriale*



Via A. Gherardesca  
56121 Pisa

*Responsabile di redazione*  
Gloria Giacomelli

*Fotolito e Stampa*

**IGP** Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

RI RESI DAGLI ARBITRI .....	»	1214
7. L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI RESI DAGLI ARBITRI.....	»	1218
<b>1.3. Riassunzione della causa (artt. 816-bis.1 e 819-quater c.p.c.)</b> .....	»	1222
<i>Commento di Aniello Merone</i>		
1. PREMESSA .....	»	1223
2. LA DOMANDA DI ARBITRATO E I SUOI EFFETTI.....	»	1224
3. LA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA TRA ARBITRATO E AUTORITÀ GIUDIZIARIA»		1228
<b>1.4. Deliberazione del lodo (art. 822 c.p.c.)</b> .....	»	1232
<i>Commento di Marco Farina</i>		
1. PREMESSA .....	»	1232
2. L'INDICAZIONE DELLE NORME O DELLA LEGGE STRANIERA QUALE LEGGE APPLICABILE AL MERITO DELLA CONTROVERSIA AD OPERA DELLE PARTI. »		1234
3. IL POTERE DEGLI ARBITRI DI INDIVIDUARE LA LEGGE APPLICABILE AL MERITO IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE AD OPERA DELLE PARTI..... »		1239
4. SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	»	1243
<b>1.5. Impugnazione per nullità (828 c.p.c.)</b> .....	»	1246
<i>Commento di Marco Farina</i>		
1. LA RIDUZIONE A SEI MESI DEL TERMINE LUNGO DI IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO .....	»	1246
<b>1.6. Riconoscimento dei lodi stranieri (artt. 839, 840 c.p.c.)</b> .....	»	1248
<i>Commento di Marco Farina</i>		
1. PREMESSA .....	»	1249
2. L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DEL LODO ESTERO A SEGUITO DEL DECRETO DI EXEQUATUR RESO INAUDITA PARTE .....	»	1250
3. LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA O DELL'ESECUZIONE DEL LODO ESTERO .....	»	1251
4. LA MODIFICA RELATIVA ALL'ISTANZA DI IMPOSIZIONE DI CAUZIONE NEL CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AI SENSI DEL QUARTO COMMA DELL'ART. 840 C.P.C.....	»	1254
<b>1.7. Arbitrato societario (artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater, 838-quinquies c.p.c.)</b> .....	»	1258
<i>Commento di Aniello Merone</i>		
1. RIORDINO ORGANICO E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA ARBITRALE »		1260
2. LA POTESTÀ CAUTELARE GENERALE.....	»	1262
3. LA RECLAMABILITÀ DELLE ORDINANZE CHE SOSPENDONO L'EFFICACIA DELLE DELIBERE.....	»	1263
<b>SEZIONE 2. MEDIAZIONE</b> .....	»	1265
<b>2.1. Applicabilità del procedimento di mediazione, forma degli atti ed accesso (artt. 2, 3, 4 d.lgs. n. 28/2010)</b> .....	»	1265
<b>Art. 2 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. Controversie oggetto di mediazione</b>		
<i>Commento di Ruggero Siciliano</i>		

In conclusione, a noi sembra che l'attribuzione di immediata efficacia esecutiva al lodo già dal momento dell'emissione del decreto presidenziale di *exequatur* e la possibilità di sua sospensione al ricorrere di gravi motivi (ossia, all'esito di una valutazione di verosimile sussistenza di uno o più dei motivi ostativi al riconoscimento) incida in modo rilevante sulla disposizione relativa alla possibilità di imposizione di una garanzia nel caso di sospensione del giudizio di opposizione all'*exequatur*, fino a renderla di difficile, se non proprio impossibile, applicazione

### **Sottosezione 1.7.**

## **Arbitrato societario (artt. 838-bis, 838-ter, 838-quarter, 838-quinquies c.p.c.)**

#### **Art. 838-bis c.p.c.**

##### **Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie**

**Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.**

**La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Se il soggetto designato non provvede, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.**

**La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.**

**Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tal caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.**

**Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.**

#### **Art. 838-ter c.p.c.**

##### **Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale**

**La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.**

Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-*bis*, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-*bis*, la sospensione dell'efficacia della delibera.

I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

#### **Art. 838-*quater* c.p.c.**

##### **Decisione secondo diritto**

Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

#### **Art. 838-*quinquies* c.p.c.**

##### **Risoluzione di contrasti sulla gestione di società**

Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società.

Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite.

Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.

La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.

### *Commento di Aniello Merone*

SOMMARIO: 1. Riordino organico e semplificazione della disciplina arbitrale. – 2. La potestà cautelare generale. – 3. La reclamabilità delle ordinanze che sospendono l'efficacia delle delibere.

## I. RIORDINO ORGANICO E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA ARBITRALE.

L'art. 1, coma 15, lettera f) della legge delega ha rappresentato al legislatore l'esigenza di *“prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera”*<sup>1</sup>.

Si tratta di una scelta pienamente condividibile, atteso che la collocazione solitaria dell'arbitrato societario – a séguito della sopravvenuta abrogazione della totalità delle altre norme inserite nel d.lgs. n. 5 del 2003 – appariva oramai retriva, e coerente con le finalità di riforma organica della disciplina di diritto comune, che nel 2006 aveva mancato di offrire un adeguato coordinamento con le norme in commento, favorendo le conseguenti incertezze ermeneutiche ed applicative<sup>2</sup> di una disciplina invero molto scarna.

Tuttavia, proprio nella *“prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento”* sarebbe stato lecito attendersi un'operazione più raffinata (o, perlomeno, articolata) del mero travaso nel titolo VII del Codice di rito delle norme dell'arbitrato societario, rinumerate come articoli da 838-*bis* a 838-*quinquies* e collocate all'interno del nuovo Capo VI-*bis*. Esito modesto e che non sembra, oggettivamente, in linea con l'obiettivo proposto<sup>3</sup>, specie ove si osservi che il legislatore delegato non ha nemmeno colto l'occasione per reintrodurre una norma di raccordo che rendesse esplicito che, per quanto non diversamente disciplinato dalle norme in tema di arbitrato societario, si dovranno applicare agli articoli 806 ss. del c.p.c. in quanto compatibili, analogamente a quanto prevedeva in passato l'art. 1, c. 4, d.lgs. n. 5/2003.

<sup>1</sup> Tenore pressoché analogo a quello dell'art. 11, lett. f) della proposta della Commissione Luiso: «prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere in tale ambito la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione della delibera». Peraltro, l'integrazione era già stata proposta dalla Commissione Alpa, su cui si veda SALVANESCHI, *Sulla “Proposta in materia di arbitrato per le controversie tra soci ovvero tra i soci e la società*, in *Giur. arbitrale*, 2017, 131 ss.

<sup>2</sup> Si veda già ZUCCONI GALLI FONSECA, *Sub art. 34, d.lgs. 5/2003*, in CARPI (a cura di), *Arbitrati speciali*, Bologna, 2016, 71 ss, sull'esigenza di evitare la proliferazione di arbitrati speciali.

<sup>3</sup> Mostra invece apprezzamento GIORGETTI, *Commento alle novità in materia di arbitrato introdotte dal decreto legislativo n. 10 ottobre 2022, n. 149*, in *www.judicium.it*, § 5, 12.

Parimenti, non si è colta l'opportunità per dettare una disposizione che sgomberasse definitivamente il campo dalle residue incertezze in merito alla configurabilità dell'arbitrato irrituale societario<sup>4</sup>, atteso che le modifiche apportate all'art. 35 d.lgs n. 5/2003, ora art. 838-*ter* c.p.c., ed in particolare all'ultimo comma, hanno di fatto cancellato tanto il riferimento (unico) all'arbitrato libero, quanto il rinvio diretto all'art. 669-*quinquies*, dove resiste il riferimento all'arbitrato irrituale, che ora è sostituito dal richiamo al nuovo art. 818 c.p.c. Ne risulta un riordino organico in cui l'ammissibilità della clausola statutaria per arbitrato irrituale, benché dato tendenzialmente acquisito<sup>5</sup>, ne esce oggettivamente indebolita, potendosi ora (meglio) argomentare che la descritta abrogazione riveli la volontà del legislatore di escludere del tutto la clausola compromissoria statutaria per arbitrato libero<sup>6</sup>.

Nella giusta direzione, invece, operano la revisione dell'art. 838-*ter*, co. 2 e la soppressione integrale dell'art. 838-*ter*, co. 3, c.p.c. che oggi riporta il testo dell'art. 35, co. 4, d.lgs. 5/2003. In entrambi i casi si è provveduto ad eliminare richiami normativi datati – antecedenti alla riforma del 2006 e che quest'ultima non aveva provveduto ad adeguare – con le conseguenti discrasie di cui erano forieri. Così adesso risulta pacifico che in caso di intervento o chiamata del terzo nell'arbitrato societario il termine per la pronuncia del lodo viene prorogato di centottanta giorni per una sola volta, indipendentemente dal numero degli interventi o delle chiamate in causa, ferma restando la possibilità di cumulo della descritta proroga con le altre previste dall'art. 820, c. 4, c.p.c.<sup>7</sup>. Allo stesso modo, è definitivamente acquisita la capacità degli arbitri di conoscere in via incidentale le questioni non arbitrabili, non residuando più (l'illogica) esclusione dell'applicazione dell'art. 819 c.p.c. all'arbitrato societario<sup>8</sup>, mentre viene meno l'anacronistico richiamo all'art. 838 c.p.c., norma abrogata da oltre 3 lustri.

<sup>4</sup> Auspicio chiaramente espresso da L. SALVANESCHI, *Lett. f): arbitrato societario*, in *L'arbitrato nella legge-delega*, [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 59 ss., 62;

<sup>5</sup> In giurisprudenza si veda la recente Cass., 10 febbraio 2022, n. 4335. In dottrina, SASSANI, *Considerazioni fugaci sull'arbitrato societario irrituale*, in *Judicium*, 2019, 451 ss.; MARUFFI, *Clausola compromissoria statutaria e arbitrato irrituale*, in *Riv. arbitrato*, 2018, 803 ss.; tuttavia, si veda anche CONSOLO, *Arbitrato libero e liti societarie: compatibile salvo nella versione statutaria, che ha valenza irriducibilmente giurisdizionale*, in *Giur. it.*, 2017, 1934 ss.

<sup>6</sup> Per SALVANESCHI, *Lett. f): arbitrato societario*, cit., 62, l'eventuale abrogazione della opzione in favore dell'arbitrato irrituale societario andrebbe ben oltre la mera facoltà di riordino prevista dalla legge delega.

<sup>7</sup> Così già BIAVATI, *art. 34, d.lgs. 5/2003*, in CARPI (a cura di), *Arbitrati speciali*, Bologna, 2008, 129; una diversa interpretazione, nel precedente quadro senz'altro plausibile, finiva per individuare rispetto ai soli arbitri societari un'unica possibilità di proroga del termine di pronuncia del lodo per centottanta giorni ed esclusivamente in presenza delle ipotesi previste dall'art. 35 del d.lgs. 5/2003, cfr. AULETTA, *sub art. 820*, in MENCHINI (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Padova, 2011, 391.

<sup>8</sup> Si veda per un preciso inquadramento del tema, AULETTA, *Lo stato presente delle "questioni incidentali" nell'arbitrato: ipotesi ricostruttive*, in *Riv. arbitrato*, 2005, 261 ss., 270-273.

Non foriere di dubbi interpretativi ma comunque opportune le modifiche apportate all'art. 838-*quater* c.p.c., rispetto al testo dell'art. 36 d.lgs. n. 5/2003, laddove la volontà di assoggettare il lodo a impugnazione per violazione di regole di diritto, nelle ipotesi in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili o della validità delle delibere assembleari, trova adesso (corretta) espressione nel richiamo all'art. 829, co. 3, c.p.c.<sup>9</sup>, mentre il secondo comma è integralmente abrogato trovando anch'esso la propria ragion d'essere nella disciplina dualista, per arbitrato interno e internazionale, il cui abbandono è segnato dalla riforma del 2006.

## 2. LA POTESTÀ CAUTELARE GENERALE.

L'esercizio del potere cautelare in pendenza di un procedimento arbitrale è probabilmente l'ambito in cui il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inciso con maggiore profondità, introducendo, attraverso la modifica dell'art. 818 c.p.c.<sup>10</sup>, la possibilità per gli arbitri di emettere provvedimenti cautelari in relazione agli arbitrati che saranno instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. La disciplina previgente dell'art. 818 c.p.c., come noto, escludeva invece qualsiasi potere cautelare in capo agli arbitri, ribadendo la tendenziale estraneità dell'arbitrato all'esercizio di tale potere, con l'unica eccezione («salva diversa disposizione di legge») dell'art. 35, co. 5, D.Lgs. 5/2003, n. 5, che con riferimento all'arbitrato societario consentiva agli arbitri, se autorizzati dalla clausola compromissoria, di sospendere l'efficacia delle delibere assembleari quando il processo di merito avesse ad oggetto la loro impugnazione<sup>11</sup>.

A differenza di quanto previsto in precedenza, anche in ambito di arbitrato societario, tale potere cautelare è ora previsto per qualsiasi forma di provvedimento cautelare, purché sia espressamente conferito dalle parti nella convenzione arbitrale o con atto scritto anteriore all'instaurazione del procedimento arbitrale; mentre il più limitato potere di emettere provvedimenti di natura meramente sospensiva continua ad essere attribuito *ex lege*.

<sup>9</sup> Approdo tanto consolidato quanto pacifico in dottrina, su cui si veda *ex multis*, DALMOTTO, *Profili processuali dell'arbitrato societario in Italia*, in *Giur. it.*, 2014, 1528 ss., 1533-34.

<sup>10</sup> Si rinvia al commento di FARINA, *Sub artt. 818, 818-bis, 818-ter*.

<sup>11</sup> L'articolo 35, co. 5, del D.lgs. 5/2003, come noto, disponeva che in caso di devoluzione in arbitrato di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare «agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera». In argomento, si veda, BOVE, CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2006, 78 e più di recente AULETTA, *Arbitrato e impresa societaria: il potere di sospensione delle delibere assembleari e la pronuncia di merito*, in *Le Società*, 2018, 1296 ss.; *Id.* *Le decisioni cautelari e di merito degli arbitri nell'arbitrato societario italiano (per un ripensamento del potere di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata: art. 35, c. 5, d.lgs. n. 5/2003)*, in *Riv. dell'arbitrato*, 2017, 271 ss.

L'articolo 838-ter, co. 4, c.p.c. di nuova introduzione prevede infatti che: «salvo quanto previsto dall'art. 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera». La clausola di salvezza della nuova previsione ex art. 818 c.p.c. si offre ad una interpretazione piuttosto univoca, atteso che sarebbe del tutto contraddittorio e fuorviante ritenere che il legislatore, allorché prevede l'attribuzione di una generale competenza cautelare agli arbitri, ancorché fondata sulla volontà delle parti, incida sull'unica potestà cautelare preesistente e (da sempre) incondizionata, pretendendo (solo) adesso che per procedere alla sospensione dell'efficacia della delibera impugnata in arbitrato debba soccorrere la volontà delle parti formalmente espressa nella convenzione di arbitrato. Né può orientare diversamente la circostanza che l'art. 838-ter, co. 4, c.p.c. non compaia più l'avverbio «sempre», ritenendosi che la norma nel far «salvo quanto previsto dall'art. 818», voglia unicamente richiamare l'applicazione, anche per il provvedimento cautelare di sospensione della delibera, della competenza del giudice ordinario per le richieste *ante causam* o comunque intervenuta prima della costituzione del tribunale arbitrale<sup>12</sup>, momento dal quale la competenza arbitrale assume carattere esclusivo.

### **3. LA RECLAMABILITÀ DELLE ORDINANZE CHE SOSPENDONO L'EFFICACIA DELLE DELIBERE.**

L'altra principale novità della riforma è rappresentata dall'introduzione del reclamo, in precedenza espressamente precluso, contro l'ordinanza sospensiva emanata dagli arbitri societari, ma che in definitiva si raccorda all'analoga previsione generale di cui al nuovo articolo 818-bis c.p.c., in forza del quale contro qualsiasi provvedimento cautelare di accoglimento o di rigetto è possibile proporre reclamo a norma dell'art. 669-terdecies c.p.c. davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto è posta la sede dell'arbitrato. Si tratta di un esito non scontato, ove si osservi che successivamente all'introduzione dell'art. 35 d.lgs. 5/2003 si era andata strutturando l'idea che l'assenza di un rimedio impugnatorio avverso il provvedimento cautelare degli arbitri potesse trovare adeguata giustificazione nel parallelismo che andava istituito rispetto ai meccanismi di controllo del lodo, senz'altro più circoscritti rispetto a quelli

<sup>12</sup> Soluzione questa a cui si era pervenuti anche nella vigenza dell'art. 35, d.lgs. 5/2003, come evidenzia la pronuncia del Trib. Milano 17 marzo 2009, con nota di VILLA, *Una poltrona per due: la sospensione delle delibere assembleari fra giudice privato e giudice statale*, in Riv. arbitrato, 2009, 311.

opponibili ad una sentenza<sup>13</sup>. Idea che riverbera nella scelta di limitare il reclamo cautelare avverso il provvedimento cautelare reso dagli arbitri ai soli motivi di cui all'art. 829, primo comma, c.p.c. e alla deduzione del contrasto del provvedimento con l'ordine pubblico<sup>14</sup>.

In realtà, tenuto conto che proprio quando il lodo societario ha ad oggetto la validità delle delibere assembleari (oltre all'ipotesi in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili), l'art. 838-*quater* c.p.c. prevede che le parti si potranno avvalere anche dell'impugnazione per *error in iudicando*, non risulterebbe del tutto priva di fondamento una lettura interpretativa che provasse ad estendere nella medesima direzione anche la portata del controllo cautelare, sebbene resti preferibile una interpretazione che finisca per circoscrivere, piuttosto che estendere, l'interferenza del giudice ordinario sull'arbitrato.

L'ultimo comma del nuovo art. 838-*quater* c.p.c. prevede, infine, che i dispositivi dell'ordinanza di sospensione e, parimenti, del lodo che decide sul reclamo dovranno essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Si tratta di disposizione che si aggancia all'acquisita stabilità delle misure cautelari sospensive, che sono destinate a rimanere in vita anche nell'ipotesi di mancata instaurazione o estinzione del giudizio di merito<sup>15</sup> e all'esigenze di trasparenza nei confronti dei terzi.

<sup>13</sup> Cfr. SALVANESCHI, *Lett. f): arbitrato societario*, cit., 66.

<sup>14</sup> In argomento, si rinvia al commento di FARINA, *Sub artt. 818, 818-bis, 818-ter*. Giova peraltro evidenziare come Cass., 6 maggio 2022, n. 14405 abbia affermato l'obbligo degli arbitri di rilevare e segnalare la presenza di eventuali nullità di protezione, di derivazione europea, pena la nullità (del lodo) per violazione dell'ordine pubblico comunitario.

<sup>15</sup> Sebbene Cass., 26 aprile 2021, n. 10986 abbia da ultimo attribuito natura conservativa a tali misure.